

**COMUNE DI BREDÀ DI PIAVE**  
**Provincia di Treviso**



**Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive,  
della pubblicazione e trasmissione delle sedute del  
Consiglio Comunale e del loro svolgimento in modalità  
telematica**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28/12/2022 )

## **Art. 1 Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audiovideo, trasmissione e pubblicazione, su internet tramite pagina web, applicativi o piattaforme on line, delle sedute del Consiglio Comunale e dello svolgimento delle stesse in modalità telematica.
2. Le videoriprese e trasmissioni web delle attività del Consiglio Comunale saranno effettuate direttamente dall'Ente con mezzi propri oppure affidando il servizio a soggetti terzi.
3. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza, del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, del diritto di accesso civico e generalizzato conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti comunali vigenti.
4. Il presente Regolamento integra la disciplina prevista dal *Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale*, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 27.07.2012 come successivamente modificato.
5. Il presente Regolamento si applica alle riunioni delle Commissioni Consiliari permanenti e temporanee e alle riunioni della Conferenza dei capigruppo nei limiti di cui all'art. 22.

# **TITOLO 1**

## **RIPRESE AUDIOVISIVE, PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE**

### **Art. 2 Funzioni**

1. Il Comune attribuisce alla diffusione attraverso web delle sedute del Consiglio Comunale la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente e si adopererà per agevolare tutte le iniziative volte a rendere effettiva questa partecipazione.
2. Per le medesime finalità di trasparenza e pubblicità, il Comune si riserva la possibilità di riprendere e diffondere in streaming anche commissioni consiliari, altri incontri, iniziative o convegni ritenuti di particolare interesse pubblico e conformi alle finalità statutarie.

### **Art. 3 Autorizzazioni**

1. Il Presidente del Consiglio è l'autorità competente in materia di riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e della relativa diffusione.
2. Le riprese e le trasmissioni via web delle sedute consiliari effettuate direttamente dall'Ente, tramite proprio personale o tramite gli stessi amministratori, o dal soggetto affidatario del servizio per conto del Comune, saranno messe a disposizione su piattaforma condivisa (sito web istituzionale del Comune o altro canale del Comune).
3. Al di fuori dei soggetti indicati dal comma 2, i soggetti privati possono effettuare la videoripresa delle sedute del Consiglio Comunale, per gli usi consentiti dalla legge, secondo le disposizioni previste dall'art. 31 comma 7 e comma 8 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
4. Le riprese audiovisive delle sedute consiliari pubbliche e la relativa diffusione, effettuate ai sensi del comma 2, si intendono automaticamente autorizzate e non necessitano di specifica autorizzazione da parte dell'autorità competente, la quale può ordinarne la sospensione e/o l'annullamento e/o impedirne la successiva diffusione con provvedimento motivato, nel rispetto del presente Regolamento e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
5. Le sedute segrete non sono oggetto di riprese audiovideo.

#### **Art. 4 Informazione sull'esistenza di videocamere**

1. L'autorità competente, di norma prima dell'appello, ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta pubblica circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini, disponendo, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, che nella sala adibita vengano affissi specifici avvisi.
2. Le telecamere preposte alla ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo da evitare che il pubblico venga inquadrato, limitandosi a riprendere lo spazio riservato al Consiglio Comunale.
3. I consiglieri, gli amministratori, il segretario comunale e gli altri soggetti che intervengono alla seduta, durante i lavori, non possono in alcun modo impedire che la propria voce venga registrata, né di essere videoripresi, salvo motivi legati alla tutela dei propri dati personali particolari di cui all'art. 9 del Reg. UE 679/2016 relativi alla salute. In caso di opposizione, la decisione spetta al Presidente del Consiglio Comunale.
4. All'entrata della sala consiliare verrà affisso apposito avviso con l'indicazione della ripresa e/o dell'esistenza di telecamere, informando che la presenza in aula comporta il consenso espresso e consapevole alla videoregistrazione, anche ai fini dell'informativa, ex Regolamento UE 679/2016.

#### **Art. 5 Soggetti coinvolti nel trattamento dei dati.**

1. Nel rispetto della generale normativa in materia di protezione dei dati, cui si rinvia, il Comune di Breda di Piave nella persona del suo rappresentante legale, è individuato Titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dall'Ente.
2. I soggetti autorizzati al trattamento sono individuati con apposito atto da parte del Titolare del trattamento; di tale provvedimento è fornita adeguata informazione anche attraverso la sezione del sito dedicata alla trasmissione delle riprese audio e video del Consiglio Comunale.
3. Il soggetto esterno incaricato cui fosse, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva diffusione, manutenzione e aggiornamento della sezione del sito internet del Comune appositamente dedicata alle videoriprese delle sedute del consiglio Comunale è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.

#### **Art. 6 Tutela dei dati personali**

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati personali qualificati come particolari (ex dati sensibili), per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Presidente del Consiglio Comunale deve richiamare i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo da evitare di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la videoripresa, così come la presenza in aula del pubblico, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ovvero dichiarare la seduta segreta o non aperta al pubblico.
2. È comunque vietata la diffusione di dati personali particolari (ex dati sensibili).

#### **Art. 7 Limiti di trasmissione e commercializzazione**

1. La diffusione delle immagini videoriprese è consentita sul sito web istituzionale del Comune o su altra idonea piattaforma individuata dal Comune.
2. È vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.
3. È vietata la diffusione di parti o "spezzoni" delle riprese effettuate, eccezion fatta per le trasmissioni che garantiscono il diritto all'informazione (ad. es. telegiornali), al fine della tutela dei dati personali e particolari.
4. Ciascun consigliere o amministratore è individualmente responsabile delle opinioni ed affermazioni dichiarate durante le videoriprese.
5. Il Comune, in quanto istituzione, è sollevato da qualsiasi responsabilità in merito alla diffusione delle predette opinioni e affermazioni (nel senso della loro acquisizione lecita secondo la disciplina regolamentare).

### **Art. 8 Riprese streaming e archivio comunale**

1. Il regolamento attribuisce alla diffusione in streaming delle sedute pubbliche la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
2. Le trasmissioni in streaming delle sedute consiliari avvengono in diretta.
3. È sempre possibile la ripresa e la trasmissione in differita secondo le disposizioni di cui al successivo comma 6.
4. I video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale senza modificazione alcuna, salvo altre ragioni o limiti di natura tecnica o per tutela della privacy in applicazione della relativa normativa.
5. Il rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità nella società dell'informazione comporta per il sindaco, per tutti i consiglieri comunali e per gli assessori una maggiore attenzione alle sedute consiliari (ad es. attenta preparazione per le questioni all'ordine del giorno; usare un linguaggio chiaro e comprensibile in quanto le sedute saranno registrate; utilizzare documenti e supporti che possano garantire la chiarezza, la comprensibilità, la completezza di informazione nella seduta).
6. Le registrazioni delle sedute consiliari saranno visionabili sul sito istituzionale del Comune di Breda di Piave o sul canale dedicato entro il quinto giorno successivo alla seduta e per i 6 mesi successivi.
7. Al termine del periodo previsto dal precedente comma, le riprese verranno conservate su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico.

### **Art. 9 – Diniego alla ripresa audio-video e/o alla divulgazione**

1. Fatti salvi i poteri in capo al Presidente del Consiglio previsti dall'art. 6, il diniego alla ripresa audio-visiva e/o alla divulgazione di un argomento intero o parte di esso, inserito all'ordine del giorno, è disposto dal Presidente del Consiglio con provvedimento motivato, sentita la Conferenza dei Capigruppo e comunicato all'inizio della seduta.
2. Non verranno riprese le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio.
3. I lavori del Consiglio non saranno interrotti qualora si verificasse un malfunzionamento o rottura dell'apparecchio di ripresa audio video.

## TITOLO 2

### SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITA' TELEMATICA

#### Art. 10 – Finalità e Definizioni

1. Il presente Titolo disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale che si tengono mediante videoconferenza da remoto, in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi, di carattere ed interesse generale, eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza, su decisione del Presidente del Consiglio, che può previamente ed informalmente sentire la conferenza dei Capigruppo.
2. La seduta del Consiglio Comunale si intende svolta in modalità telematica quando viene effettuata mediante videoconferenza da remoto in modalità sincrona. La seduta in videoconferenza, in modalità sincrona, comporta quindi la possibilità, da parte di tutti i componenti dell'organo collegiale, di partecipare ed intervenire alla riunione in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi e strumenti reperibili nel mercato (di norma, a titolo indicativo e non esaustivo, webcam e microfono, cellulari, piattaforme on line), nella disponibilità dei diretti interessati, idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ed – in ogni caso – previa identificazione dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi a cura del Segretario Comunale.
3. La seduta in videoconferenza si intende svolta in modalità integrale quando tutti i componenti del Consiglio Comunale, compresi gli assessori esterni, qualora nominati, sono collegati da remoto. In questo caso la sede “virtuale” dell'assemblea si intende presso la sede Municipale.
4. La seduta in videoconferenza si intende svolta in modalità mista quando almeno due componenti citati al comma precedente sono compresenti fisicamente presso il luogo della seduta previsto dall'art. 24 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Anche in questo caso la sede “virtuale” dell'assemblea si intende presso la sede Municipale.
5. Il Segretario Comunale può partecipare alla seduta da remoto mediante collegamento audio-visivo nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo.

#### Art. 11 Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata per le sedute in videoconferenza deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
  - b) la possibilità per tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
  - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
  - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
  - e) la constatazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
  - f) la garanzia della segretezza delle sedute del Consiglio comunale, qualora ne ricorra il caso;
  - g) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
  - h) l'acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

#### Art. 12 Convocazione

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è l'autorità competente a convocare il Consiglio Comunale in videoconferenza.
2. Il Presidente del Consiglio comunale convoca le sedute del Consiglio conformemente a quanto stabilito dall'art. 21 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale specificando se la seduta si svolge in videoconferenza e fornendo le informazioni necessarie per il collegamento da remoto.
3. In mancanza di specificazione la seduta si intende convocata in compresenza fisica presso il luogo indicato ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche i funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.
5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e possono partecipare, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate, con le stesse modalità previste per la partecipazione dei membri dell'organo di governo.
6. Il presente articolo si applica anche in caso di convocazione delle sedute d'urgenza previste dall'art. 22, comma 3, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

#### **Art. 13 Partecipazione alle sedute**

1. Il componente del Consiglio Comunale che partecipa in videoconferenza, deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio, è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.
4. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

#### **Art. 14 Accertamento del numero legale**

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

#### **Art. 15 Svolgimento delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza si intendono svolte presso la sede municipale.
2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio comunale secondo le prescrizioni del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
  - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a 30 minuti per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;
  - b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del *Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale*.

#### **Art. 16 Sedute in forma mista**

1. Le sedute del Consiglio Comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza, sia mediante collegamento da remoto tramite piattaforma informatica.
2. La decisione in merito alla convocazione del Consiglio Comunale in forma mista è assunta in conformità a quanto previsto dall'art. 12.

3. In caso di sedute in forma mista, i Consiglieri che si collegano da remoto devono mantenere la modalità video sempre accesa e non svolgere alcuna altra attività per tutta la durata della seduta.
4. Nel caso di videoconferenza in modalità mista occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

#### **Art. 17 Regolazione degli interventi**

1. I Consiglieri partecipanti da remoto intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.
2. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale o tecnico esterno addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

#### **Art. 18 Votazioni**

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
  - a) per chiamata nominale da parte del Segretario comunale: il Consigliere dovrà attivare la videocamera e il microfono ed esprimere il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
  - b) avvalendosi delle eventuali modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:
  - a) accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
  - b) proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
  - a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
  - b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio comunale.
5. Nel caso di sedute in videoconferenza in forma mista la votazione avviene nel seguente ordine: prima esprimono il voto i consiglieri collegati in videoconferenza secondo le modalità indicate al comma 2 e successivamente i consiglieri presenti fisicamente presso la sede della riunione secondo le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

#### **Art. 19 Votazioni a scrutinio segreto**

1. Le deliberazioni che richiedono votazioni a scrutinio segreto potranno essere adottate in sedute del Consiglio Comunale a condizione che lo strumento informatico utilizzato ne garantisca la segretezza a norma di legge.

#### **Art. 20 Verbali**

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, in modalità integrale o mista e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.

#### **Art. 21 Riprese audiovisive, diffusione e trasmissione delle sedute consiliari svolte in modalità telematica.**

1. Le disposizioni del Titolo 1 trovano applicazione anche alle sedute del Consiglio Comunale pubbliche svolte in modalità telematica.

#### **Art. 22 Sedute delle Commissioni Consiliari e conferenza dei Capigruppo**

1. Le sedute delle Commissioni Consiliari di cui al Capo III dello Statuto e le conferenze dei Capigruppo consiliari possono essere convocate in videoconferenza, in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi, di carattere ed interesse generale, eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di

emergenza, su decisione del Presidente del Consiglio, che può previamente ed informalmente sentire il Presidente della Commissione interessata e i Capigruppo.

2. Si osservano, per quanto applicabili, le modalità di gestione delle sedute in videoconferenza indicate al presente Titolo 2, che vanno ad integrare quanto in merito stabilito dal Capo III del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

#### **Art. 23 Sedute della Giunta Comunale svolte in modalità telematica**

1. La Giunta Comunale disciplina con proprio atto organizzativo lo svolgimento delle proprie sedute in modalità telematica.

#### **Art. 24 Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e del regolamento UE 679/2016, e per la parte ad esso attinente, lo Statuto Comunale i regolamenti vigenti nell'Ente.

#### **Art. 25 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione come previsto dall'art. 74 dello Statuto Comunale.



## SOMMARIO

<i>Art. 1 Finalità</i> .....	2
<b>TITOLO 1</b> .....	2
<i>RIPRESE AUDIOVISIVE, PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE</i>	
<i>Art. 2 - Funzioni</i> .....	2
<i>Art. 3 - Autorizzazioni</i> .....	2
<i>Art. 4 - Informazione sull'esistenza di videocamere</i> .....	3
<i>Art. 5 - Soggetti coinvolti nel trattamento dei dati</i> .....	3
<i>Art. 6 - Tutela dei dati personali</i> .....	3
<i>Art. 7 - Limiti di trasmissione e commercializzazione</i> .....	3
<i>Art. 8 - Riprese streaming e archivio comunale</i> .....	4
<i>Art. 9 - Diniego alla ripresa audio-video e/o alla divulgazione</i> .....	4
<b>TITOLO 2</b> .....	5
<i>SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITA' TELEMATICA</i>	
<i>Art. 10 – Finalità e Definizioni</i> .....	5
<i>Art. 11 – Requisiti tecnici</i> .....	5
<i>Art. 12 – Convocazione</i> .....	5
<i>Art. 13 – Partecipazione alle sedute</i> .....	6
<i>Art. 14 – Accertamento del numero legale</i> .....	6
<i>Art. 15 – Svolgimento delle sedute</i> .....	6
<i>Art. 16 – Sedute in forma mista</i> .....	6
<i>Art. 17 – Regolazione degli interventi</i> .....	7
<i>Art. 18 – Votazioni</i> .....	7
<i>Art. 19 – Votazioni a scrutinio segreto</i> .....	7
<i>Art. 20 – Verbali</i> .....	7
<i>Art. 21 – Riprese audiovisive, diffusione e trasmissione delle sedute consiliari svolte in modalità telematica</i> .....	7
<i>Art. 22 – Sedute delle Commissioni Consiliari e conferenza dei Capigruppo</i> .....	7
<i>Art. 23 – Sedute della Giunta Comunale svolte in modalità telematica</i> .....	8
<i>Art. 24 – Norma di rinvio</i> .....	8
<i>Art. 25 – Entrata in vigore</i> .....	8